



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Direzione di Comando e Controllo (Di.Coma.C.)  
DPG Art. 2, comma 1, OCDPC n. 0388 del 26.08.2016  
Prot. U. n. 46007 del 10 settembre 2016

Al Direttore Protezione Civile Regione Abruzzo  
[protezionecivile@pec.regione.abruzzo.it](mailto:protezionecivile@pec.regione.abruzzo.it)

Al Direttore Protezione Civile Regione Lazio  
[agenziaprotezionecivile@regione.lazio.legalmail.it](mailto:agenziaprotezionecivile@regione.lazio.legalmail.it)

Al Direttore Protezione Civile Regione Marche  
[regione.marche.dipartimento.politiche.sicurezza@emarche.it](mailto:regione.marche.dipartimento.politiche.sicurezza@emarche.it)

Al Direttore Protezione Civile Regione Umbria  
[centroprotezionecivile.regione@postacert.umbria.it](mailto:centroprotezionecivile.regione@postacert.umbria.it)

Alla Commissione Speciale di Protezione Civile  
della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome  
Coordinamento della Provincia autonoma di Trento  
[espc@pec.provincia.tn.it](mailto:espc@pec.provincia.tn.it)

**OGGETTO:** *Sisma Italia centrale agosto 2016: ripetizione del sopralluogo di agibilità; richiesta di sopralluogo su edifici già danneggiati dagli eventi sismici in Abruzzo del mese di aprile 2009*

Con l'inizio delle attività di rilievo del danno e verifica dell'agibilità sugli edifici privati stanno emergendo le problematiche, da un lato, della ripetizione del sopralluogo di agibilità su edifici su cui è già stato effettuato un precedente sopralluogo con scheda AeDES (ovvero GL\_AeDES se trattasi di edifici a struttura prefabbricata o di grande luce), dall'altro,

dell'esecuzione dei sopralluoghi di agibilità su edifici già danneggiati dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo del mese di aprile 2009.

Al fine di disciplinare le attività conseguenti alle suddette problematiche, si richiamano innanzitutto la definizione e l'obiettivo dei sopralluoghi di agibilità e rilievo del danno come riportati nel DPCM 8 luglio 2014 (scheda AeDES) e nel DPCM 14 gennaio 2015 (scheda GL\_AeDES):

*“La valutazione di agibilità in emergenza post-sismica è una valutazione temporanea e speditiva – vale a dire formulata sulla base di un giudizio esperto e condotta in tempi limitati, in base alla semplice analisi visiva ed alla raccolta di informazioni facilmente accessibili volta a stabilire se, in presenza di una crisi sismica in atto, gli edifici colpiti dal terremoto possano essere utilizzati restando ragionevolmente protetta la vita umana”.*

Di regola, il sopralluogo sull'edificio così definito è unico e non ripetibile. Pertanto, occorre evitare che vengano effettuati sopralluoghi multipli sullo stesso edificio. All'interno delle attività del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), che predispone i piani di sopralluogo delle squadre a questo assegnate, dovrà essere prestata particolare attenzione alla gestione delle richieste di sopralluogo su edifici già ispezionati.

Foglio n. 2

In via eccezionale la ripetizione del sopralluogo su uno stesso edificio può essere effettuata soltanto sulla base di una perizia tecnica asseverata presentata al C.O.C. e da questi inoltrata al centro operativo regionale sovraordinato che valuterà caso per caso ed eventualmente autorizzerà il nuovo sopralluogo.

Qualora un nuovo sopralluogo venga autorizzato, il C.O.C. ha l'obbligo di informare la squadra che dovrà effettuarlo dell'esito del precedente sopralluogo e dovrà fornire alla stessa tutta la documentazione disponibile.

Nel caso di un ulteriore sopralluogo autorizzato la precedente scheda è da ritenersi superata e la nuova scheda sostituisce completamente la precedente, salvo diverse valutazioni da parte centro del operativo regionale sovraordinato. Con cadenza settimanale quest'ultimo provvederà ad informare la Di.Coma.C. sull'esito delle predette attività.

In ultimo, considerato che alcuni Comuni, soprattutto abruzzesi, sono già stati interessati da sopralluoghi di agibilità post-sisma dell'aprile 2009, si precisa che per un edificio dichiarato in quella occasione inagibile e sul quale nel frattempo non sono stati eseguiti interventi volti al ripristino dei danni, non è possibile richiedere un nuovo sopralluogo e per lo stesso è da considerarsi vigente il giudizio di agibilità già dato.

IL COORDINATORE  
Immacolata Postiglione



Funzione Censimento danni e rilievo agibilità post evento

